RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO DI NAIROBI CONCERNENTE LA PROTEZIONE DEL SIMBOLO OLIMPICO

Art. 9 (Trattato)

Deposito, trasmissione delle copie, registrazione del Trattato

(1) L'originale del presente Trattato, una volta non piu' aperto alla firma a Nairobi, verra' depositato presso il Direttore generale. (2) Il Direttore generale trasmettera' due copie del presente Trattato da lui certificate, a tutti gli Stati di cui all'articolo 5 (1) e (2), e, su richiesta, a ogni altro Stato. (3) Il Direttore generale registrera' il presente Trattato presso il segretariato delle Nazioni Unite.

Versione in vigore dal 23 agosto 1985, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione del trattato di Nairobi concernente la protezione del simbolo olimpico
Estremi	Legge 24 luglio 1985, n. 434
Partizione	Trattato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1985

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-434-1985/trattato-art-9-deposito-trasmissione-delle-copie-registrazione-del-trattato

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it